

Il ricalcolo degli acconti a seguito della "cedolare secca"

di **Commercialista telematico**, , Luca Bianchi

Pubblicato il 2 giugno 2011

finalmente sono arrivate le istruzioni dell'Agenzia per il corretto calcolo dell'acconto!

Finalmente è arrivata la circolare sui chiarimenti relativi all'applicazione della "cedolare secca" ([circolare n. 26/E dell'1 giugno 2011](#)).

La corposa circolare, oltre a spiegare tutti i dettagli pratici dell'applicazione della tassazione sostitutiva, chiarisce le modalità di pagamento degli acconti d'imposta per l'anno 2011, a seguito dell'applicazione della "cedolare secca".

Acconti d'imposta da Modello Unico 2011

Il problema ravvisato da molti tecnici era nella quantificazione degli acconti relativi all'IRPEF: in che modo andavano scorporati i redditi soggetti a cedolare secca?

La risposta offerta dall'Agenzia è la più ovvia possibile. Gli acconti per il 2011 verranno versati in base ai redditi complessivi calcolati nel 2010, scorporando da questi i redditi da fabbricati che pagheranno al cedolare secca.

Ricordiamo che per la cedolare secca il calcolo dell'acconto avviene in modo diverso che dalla determinazione dell'acconto IRPEF(1).

Ecco le parole dell'Agenzia: "... l'acconto IRPEF per il ... periodo d'imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell'IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo d'imposta".

Il problema di molti contribuenti è che la cedolare secca si applica solo per una porzione dell'anno 2011 (dato che la normativa è entrata in vigore dal 7 aprile). Il ragionamento per il calcolo degli acconti non cambia: gli acconti vanno rideterminati scorporando i redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, ma tenendo conto del periodo parziale d'imposta che non viene "coperto" dalla cedolare secca.

Ecco le parole dell'Agenzia. "Se nel 2011 per determinati immobili abitativi il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte del periodo d'imposta (ad esempio per i mesi da settembre a dicembre) non si dovrà considerare il reddito fondiario prodotto nella corrispondente parte di periodo di imposta (nell'esempio dai mesi da settembre a dicembre)".

L'involuta prosa dell'Agenzia è accompagnata da un esempio che qui riassumiamo e semplifichiamo.

Esempio:

Fabbricato tenuto a disposizione fino al 31 agosto 2010.

Contratto di locazione soggetto a cedolare secca dall'1 settembre 2011.

Il contribuente rideterminerà gli acconti d'imposta in tal modo: calcolerà l'acconto col metodo normale tenendo conto del valore reddituale della rendita catastale solo per i primi 8 mesi (quindi ricalcolandolo per 8/12).

Per i successivi 3 mesi il contribuente calcolerà l'acconto in base alla specifica normativa relativa alla cedolare secca.

Modello 730

Per i contribuenti che presentano il modello 730 la situazione è diversa.

Per i contribuenti che applicheranno la cedolare secca e che devono ancora presentare il 730 (ricordiamo che a seguito delle proroghe concesse per i versamenti è possibile presentare il 730 al C.A.F. entro il 20 giugno)(2) vi è la possibilità di ridurre gli acconti previsti in sede di calcolo, secondo le modalità previste per i contribuenti che presentano Unico.

Ecco le parole dell'Agenzia. "I soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono effettuare un minore acconto mediante indicazione nel modello 730 dei minori importi a titolo di acconto che intendono effettuare".

Più problematica appare la situazione dei contribuenti che hanno già presentato il modello 730 al C.A.F.. In questo caso i contribuenti devono attivarsi per segnalare al sostituto d'imposta la diversa situazione e correggere in tempo utile gli acconti da versare. Ecco cosa suggerisce l'Agenzia.

"Coloro che hanno già presentato il modello 730, possono avvalersi della possibilità di riduzione del primo acconto, presentando al sostituto d'imposta tempestivamente per consentire a questi di tenerne conto al momento dell'effettuazione del conguaglio, una apposita comunicazione per indicare i minori importi a titolo di acconto che intendono effettuare".

Attenzione al secondo acconto!

Segnaliamo che date queste regole di acconto, i contribuenti che applicheranno la cedolare secca solo su contratti stipulati in data successiva al pagamento del primo acconto (ad oggi 6 luglio/5 agosto) dovrebbero poter ricalcolare anche il secondo acconto in base alla minor IRPEF dovuta in sede del prossimo UNICO 2012.

Note

- Per gli acconti relativi alla cedolare secca vedi: L. Bianchi, “**La cedolare secca e gli acconti IRPEF**”, del 27 aprile 2011.

- Per le nuove scadenze di Unico 2011 vedi: C. Sabbatini, “**Proroga delle scadenze di Unico 2011**”, del 19 maggio 2011.

2 giugno 2011

Luca Bianchi

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

